

Allegato 1: disposizioni per l'autorizzazione al ripristino culturale di castagneti e noccioleti da frutto abbandonati

1. L'istanza di autorizzazione al recupero di castagneti e noccioleti da frutto è presentata al Settore Foreste, Responsabile del Procedimento, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 8/R/2011.
2. L'istruttoria tecnica dell'istanza è in capo al Settore competente in materia di attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali della Direzione Agricoltura, che rilascia idoneo parere al Settore Foreste.
3. L'istanza per il recupero di castagneti da frutto è ammissibile nel caso in cui:
 - a) l'estensione dell'intervento sia maggiore di 2.500 metri quadrati accorpata;
 - b) non riguardi boschi appartenenti alle categorie forestali "Faggeta" e "Querceti";
 - c) non riguardi boschi con destinazione di protezione diretta definiti da pianificazione forestale approvata;
 - d) il numero di soggetti innestati ancora vitali e recuperabili sia di almeno 30 per ettaro, tenuto conto delle loro condizioni vegetative e della loro stabilità in presenza di eventuali bersagli (viabilità, edifici e altri manufatti);
 - e) il numero di piante da frutto recuperate/affrancate a seguito dell'intervento sia di almeno 80 per ettaro, compresi i nuovi impianti e l'innesto di polloni/selvaggioni;
 - f) per i rinfoltimenti (nuovi impianti ed innesti di materiale *in loco*) si utilizzino esclusivamente *cultivar* di *Castanea sativa*, con priorità per quelle locali;
 - g) non siano estirpate più di 10 ceppaie per ettaro di qualunque specie con diametro superiore a 30 cm;
 - h) lungo i corsi d'acqua non siano estirpate ceppaie di qualunque specie entro i 10 metri dal ciglio di sponda;
 - i) in siti Natura 2000 e Aree Protette, sia garantita la permanenza di almeno un castagno delle maggiori dimensioni presenti, deperente o morto, con cavità, ogni 2.500 metri quadri di intervento;
 - j) l'intervento di recupero preveda un impegno di almeno 10 anni.
4. L'istanza per il recupero di noccioleti da frutto è ammissibile nel caso in cui:
 - a) l'estensione dell'intervento sia maggiore di 5.000 metri quadrati accorpata;
 - b) non riguardi boschi appartenenti alle categorie forestali "Faggete", "Querceti" e "Conifere";
 - c) non riguardi boschi con destinazione di protezione diretta definiti da pianificazione forestale approvata;
 - d) il numero di soggetti da frutto ancora vitali e recuperabili sia di almeno 50 per ettaro, tenuto conto delle loro condizioni vegetative;
 - e) il numero di piante da frutto recuperate a seguito dell'intervento sia di almeno 250 per ettaro, compresi i nuovi impianti;
 - f) per i rinfoltimenti (nuovi impianti) si utilizzino esclusivamente *cultivar* di *Corylus avellana* tipiche del Piemonte;
 - g) lungo i corsi d'acqua non siano estirpate ceppaie di qualunque specie entro i 10 metri dal ciglio di sponda;
 - h) l'intervento di recupero preveda un impegno di almeno 10 anni.
5. L'istanza è corredata da un progetto d'intervento, conforme ai contenuti indicati nell'Allegato 2, redatto da un tecnico forestale abilitato.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, se l'Amministrazione non comunica il diniego, l'intervento si intende autorizzato senza necessità di provvedimenti espressi da parte della Regione.
7. Entro lo stesso termine, la Regione può chiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 14/2014.
8. L'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni.
9. Una Copia dell'autorizzazione regionale o una comunicazione delle istanze autorizzate con il silenzio assenso è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.
10. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 5 possono essere autorizzate istanze di variante e di proroga fino ad 1 anno.
11. Almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'intervento il richiedente ne comunica al Settore foreste l'avvio trasmettendo, contestualmente, un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 con cui si dichiara di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati se previsti dalla normativa vigente, quali:
 - l'autorizzazione paesaggistica, qualora la tutela sia diversa da quella prevista dall'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004;
 - l'autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico e l'intervento comporti una modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo;
 - la valutazione d'incidenza, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000.
12. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento il richiedente trasmette al Settore Foreste la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL), redatta da un tecnico forestale abilitato.
13. Nel caso di reimpianti o reinnesti, al termine dei 5 anni dall'impianto, il richiedente trasmette al medesimo Settore una DREL riferita alle cure colturali.
14. Fino al rilascio della autorizzazioni necessarie e all'effettivo avvio dei lavori le aree oggetto di ripristino colturale sono considerate bosco.
15. I castagneti e i nocioleti da frutto oggetto di recupero se nuovamente abbandonati o per i quali si intende attuare una diversa forma di gestione da quella autorizzata tornano ad essere considerati bosco.